Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. 508.

Autorizzazione all'associazione « Centro Elis » (Educazione, lavoro, istruzione, sport), con sede in Roma, ad accettare una donazione Pag. 6322

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1972, n. 509.

Prelevamento di L. 1.994.387.800 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 Pag. 6322

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, con sede in Torino, ad emettere cartelle fondiarie Pag. 6323

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1972.

Autorizzazione alla società « F.A.G.M.I. - Fiduciaria d'amministrazione e gestione mobiliare e immobiliare - S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione Pag. 6324

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Palmi . Pag. 6324

Ministero delle finanze:

Esito di ricorsi . . . Pag. 6324

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1383/72 e n. 1393/72 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'Allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso . Pag. 6324

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui allo articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2556/71 e numero 2648/71 Pag. 6325

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 alla importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1362/72, n. 1382/72 e n. 1511/72 .. Pag. 6329

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demano al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Staffora in comune di Voghera Pag. 6329

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso Pag. 6329

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6330

Ministero della sanità:

Applicazione di uno stampato accessorio sui recipienti dell'acqua minerale « Generosa » in comune di S. Miniato. Pag. 6330

Esito di ricorso .. Pag. 6330

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Arruolamento di milleduecento allievi nel Corpo degli agenti di custodia Pag. 6331

Ministero della sanità:

Costituzione della commissione esaminatrice di esami di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia per primari di medicina generale . . . . Pag. 6332

Costituzione della commissione esaminatrice di esami di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia per primario di pediatria . . . . Pag. 6332

Costituzione della commissione esaminatrice di esami di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia per primari di chirurgia generale . . . . Pag. 6333

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Commissione giudicatrice per l'ammissione al XXX corso allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato Pag. 6333

Ministero del lavoro e della previdenzia sociale: Errata-corrige Pag. 6334

Ufficio medico provinciale di Livorno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno Pag. 6334

Ufficio medico provinciale di Caltanissetta: Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Caltanissetta Pag. 6334

Ufficio veterinario provinciale di Taranto: Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nella provincia di Taranto Pag. 6334

REGIONI

Regione Abruzzo:

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1972, n. **5.**

Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio regionale Pag. 6335

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1972, n. **6.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1972. Pag. 6335

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1972, n. **7.**

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 Pag. 6335

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1972, n. **8.**

Servizio tesoreria della Regione Abruzzo Pag. 6335

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1972, n. **9.**

Affidamento dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, agli uffici statali e di delega agli enti locali. Pag. 6336

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1972, n. **10.**

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del disegno di legge regionale 30 marzo 1972 concernente l'affidamento dell'esercizio delle funzioni, trasferite alla Regione, agli uffici statali e di delega agli enti locali Pag. 6336

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 9 SETTEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1972 (Serie 5% Estrazione n. 25). — **Monte dei Paschi di Siena Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1972 (Serie 5% ord. e 6% conv. Estrazione n. 73). — **E.M.I.S. Esercizio Molini Industriali Solero, società per azioni, in Solero (Alessandria):** Obbligazioni 5% 1969-1990 sorteggiate il 27 luglio 1972. — **Emidio di Nola, società per azioni, in Gragnano (Napoli):** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1972. — **Società Immobiliare per azioni Casteldelfino, in Torino:** Rimborso di obbligazioni. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1972. — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1972. — **S.A.M.E.C. Società Applicazioni Meccaniche, società per azioni, in Ronco Scrivia:** Obbligazioni sorteggiate al 15 maggio 1972. — **Odino-Valperga-Italeuropa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1972. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6% 1957-75, emissione 1957, sorteggiate il 5 settembre 1972. — **Immobiliare Quartieri Don Bosco, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1972. — **SIP Società italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6% 1949-1974 già TETI, sorteggiate il 1° settembre 1972. — **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **508.**

Autorizzazione all'associazione « Centro Elis » (Educazione, lavoro, istruzione, sport), con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione « Centro Elis » (Educazione, lavoro, istruzione, sport), con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile, disposta in suo favore dalla Santa Sede, per l'attuazione dei relativi fini istituzionali, con atto pubblico in data 1° febbraio 1969, n. 11135 di rep., a rogito del dott. Marcello Cavicchioni, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 3. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1972, n. **509.**

Prelevamento di L. 1.994.387.800 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.994.387.800 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finaziario* 1972.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.994.387.800 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali (capp. nn. 1234 e 2537 (per sopravvenute esigenze prima non prevedibili relative all'affitto in Roma di alcuni locali in via S. Teresa n. 23, resosi necessario per tutelare un cospicuo patrimonio librario e altre importanti raccolte, nonchè all'aumento del canone di locazione dell'alloggio di servizio del rappresentante del Governo presso la Regione sarda)	L.	7.440.000
Spese di ufficio (cap. n. 1272) (per provvedere alle maggiori spese per la pulizia dei nuovi locali occupati dal vice Commissario del Governo della regione Trentino-Alto Adige, prima non prevedibili)	»	8.620.000
Compensi speciali (cap. n. 1673) (integrazione necessaria in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze prima non prevedibili)	»	200.000.000
Spese per le consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica (cap. n. 1705) (per provvedere a sopravvenute esigenze del servizio di elaborazione automatica dei dati di bilancio e di notizie concernenti altri servizi istituzionali della Corte dei conti)	»	130.000.000
Spese di esercizio del servizio relativo all'emissione degli ordini di pagamento delle pensioni e degli stipendi. Manutenzione ed acquisto di macchine (cap. n. 2128) (integrazione occorrente per il potenziamento del sistema di elaborazione dei dati per le materie di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro prima non adeguatamente prevedibile)	»	331.000.000

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621)	L.	224.800.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)		
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni (cap. n. 1787)	»	10.000.000
(per provvedere a sopravvenute esigenze, prima non prevedibili, connesse all'organizzazione del 41° convegno dei Ministri finanziari dei Paesi della C.E.E.)		

Ministero dell'interno:

Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza (cap. n. 2481)	L.	1.000.000.000
(integrazione occorrente per provvedere all'adozione di urgenti ed adeguate provvidenze assistenziali in relazione a particolari circostanze socio-economiche, nonchè ai danni recati dalle avverse condizioni atmosferiche)		

Ministero della sanità:

Fitto di locali (cap. n. 1067)	L.	82.250.000
(integrazione occorrente per provvedere alle maggiori spese derivate dal rinnovo di contratti di locazione, prima non adeguatamente prevedibili)		

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Fitto di locali (cap. n. 1095)	L.	277.800
(assegnazione connessa all'aumento del canone di locazione dei locali siti in Roma, via dei Laterani, 28, prima non esattamente valutabile)		
	L.	1.994.387.800

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui allo art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MALAGODI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;

Considerato che sul fondo di riserva per le pese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanizario 1972, è autorizzato il prelevamento di L. 1.994.387.800 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1234. — Fitto di locali	L.	1.440.000
Cap. n. 1272. — Spese di ufficio	»	8.620.000
Cap. n. 1673. — Compensi speciali, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 1705. — (*di nuova istituzione*) Spese per le consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica, nonchè altri servizi istituzionali	L.	130.000.000
Cap. n. 2128. — Spese di esercizio relative alla emissione, ecc. degli ordini di accreditamento, ecc.	»	331.000.000
Cap. n. 2537. — Fitto di locali	»	6.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1621. — Spese riservate, ecc.	L.	224.800.000
Cap. n. 1787 — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	»	10.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 2481. — Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc.	L.	1.000.000.000

Ministero della sanità:

Cap. n. 1067. — Fitto di locali	L.	82.250.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. n. 1095. — Fitto di locali	L.	277.800
	L.	1.994.387.800

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 24. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, con sede in Torino, ad emettere cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1968, n. 915;

Vista la motivata istanza, in data 31 luglio 1972, presentata dall'Istituto anzidetto;

Considerata l'urgenza;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare dei fondi di garanzia e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10540)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1972.

Autorizzazione alla società « F.A.G.M.I. Fiduciaria d'amministrazione e gestione mobiliare e immobiliare S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 19966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « F.A.G.M.I. Fiduciaria d'amministrazione e gestione mobiliare e immobiliare S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « F.A.G.M.I. Fiduciaria d'amministrazione e gestione mobiliare e immobiliare S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1972

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(10542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Palmi

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 1° giugno 1972, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq. 550, sita in località « Tonnara » del comune di Palmi, riportata nel catasto terreni del suddetto comune al foglio n. 11, particella n. 389.

(10582)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto detto, registro n. 40 Finanze, foglio n. 145, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto, in data 10 settembre 1969, dalla dott.ssa Menghi Ersilia, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — per ottenere l'annullamento della deliberazione 30 dicembre 1968 del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con la quale alla stessa venne attribuito il giudizio complessivo di « Ottimo » per l'anno 1967 con una valutazione parziale attenuata alla voce interna del rapporto informativo concernente « attitudine ad assolvere funzioni di qualifica superiore », è respinto perchè infondato.

(10603)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto detto, registro n. 40 Finanze, foglio n. 144, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto, in data 31 agosto 1969, dal procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari De Napoli dott. Ettore per ottenere l'annullamento della deliberazione 12 giugno 1968 del consiglio di amministrazione, con la quale venne rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1967, è respinto.

(10604)

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1383/72 e n. 1393/72 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui allo Allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)		
zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01	glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
0,0725	0,03165	0,02426

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) n. 865/68.

(10459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui allo articolo 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2556/71 e n. 2648/71.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-12-1971 al 15-12-1971	Dal 16-12-1971 al 31-12-1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati (*a*):		
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 21 %:		
	05	a. crema di latte	11.106	11.106
	09	b. altri	11.106	11.106
	10	II. superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %	23.494	23.494
	12	III. superiore al 45 %	36.313	36.313
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	938	938
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	3.750	3.750
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	25.188	25.188
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	26.438	26.438
	18	4. superiore al 29 %	32.550	32.550
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	zero	zero
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	21.438	21.438
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	22.688	22.688
	36	4. superiore al 29 %	28.800	28.800
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	8.481	8.481
	42	2. altri	11.450	11.450
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	23.494	23.494
	50	2. superiore al 45 %	36.313	36.313
		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	zero per kg (*f*)	zero per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	214 per kg (*f*)	214 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	288 per kg (*f*)	288 per kg (*f*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-12-1971 al 15-12-1971	Dal 16-12-1971 al 31-12-1971
04.02		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
(*segue*)	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	zero per kg(*g*)	zero per kg(*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	214 per kg(*g*)	214 per kg(*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	288 per kg(*g*)	288 per kg(*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.056	16.675
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	235 per kg(*g*)	235 per kg(*g*)
	96	2. superiore al 45 %	363 per kg(*g*)	363 per kg(*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %	42.719	42.719
	08	B. altro	52.119	52.119
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:		
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:		
	107	aa. Bergkäse	33.750	33.750
	111	bb. altri	33.750 (*m*)	33.750 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	33.750	33.750
	124	beta. altri	33.750 (*m*)	33.750 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	33.750	33.750
	131	bb. altri	33.750 (*m*)	33.750 (*m*)
	134	II. altri	33.750	33.750
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	40.313 (*p*)	40.313 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	20.225	20.225
	144	II. altri	20.225	20.225

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-12-1971 al 15-12-1971	Dal 16-12-1971 al 31-12-1971
04.04 (*segue*)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750
	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante	19.375	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale al 48 %	31.700	31.700
	161	2. superiore al 48 %	33.981	33.981
	164	b. superiore al 36 %	83.981	83.981
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale al 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313
	167	2. Pecorino	40.313	40.313
	169	3. altri	40.313	40.313
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	26.731	26.731
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale al 48 %	29.138 (*t*)	29.138 (*t*)
	173	bb. superiore al 48 %	29.138 (*u*)	29.138 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	29.138 (*v*)	29.138 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	29.138 (*v*)	29.138 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	29.138	29.138
	182	bb. non nominati	29.138	29.138
		c. superiore al 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	21.856	21.856
	185	bb. altri	21.856	21.856
	187	2. altri	79.138	79.138
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313
	190	2. Pecorino	40.313	40.313
	191	3. altri	40.313	40.313
		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	79.138	79.138
	197	2. non nominati	79.138	79.138

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-12-1971 al 15-12-1971	Dal 16-12-1971 al 31-12-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri . . .	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio .	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.
Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.
Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. Lire 4.725,00 per il periodo dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971.

(*g*) *Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:*
A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 4.725,00 per il periodo dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica *il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.*

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. (pari a lire 22.437,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. (pari a lire 34.937,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da *Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.*

(*v*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(10472)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 alla importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1362/72, n. 1382/72 e n. 1511/72.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.043,75	481,25
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	5.833,75	5.271,25
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	9.343,75	9.343,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	11.818,75	11.818,75
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.065,60	1.503,10
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	6.855,60	6.293,10
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	11.437,50	11.437,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	3.568,75	3.006,25
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.358,75	7.796,25
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	10.306,25	10.306,25
	85	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	11.818,75	11.818,75

(10271)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Staffora in comune di Voghera.

Con decreto 7 giugno 1972, n. 686, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in sponda sinistra del torrente Staffora in comune di Voghera (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, lettera *E* sub *C*, di fronte al mappale 889, di mq. 600, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 ottobre 1971, in scala 1 : 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10510)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti in data 18 luglio 1972, registro n. 11, foglio n. 324, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Avanzini Alessandro avverso il decreto n. 17895 in data 21 aprile 1970 col quale il prefetto di Frosinone autorizzava la società Esso Standard Italiana a potenziare l'impianto di distribuzione di carburanti sito in via Valle Fioretta del comune di Frosinone e a trasferire l'impianto stesso in via Marittima I di detto comune.

(10508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 7 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	581,08	581,15	581 —	581,15	581,10	581,15	581,15	581,15
Dollaro canadese	590,85	590,85	590,95	590,85	590,90	590,90	590,75	590,85	590,85	590,80
Franco svizzero	153,755	153,755	153,75	153,755	153,70	153,72	153,75	153,755	153,75	153,75
Corona danese	84,27	84,27	84,28	84,27	84,35	84,28	84,24	84,27	84,27	84,26
Corona norvegese	88,88	88,88	88,85	88,88	88,65	88,90	88,88	88,88	88,88	88,87
Corona svedese	122,94	122,94	122,90	122,94	122,95	122,95	122,93	122,94	122,94	122,95
Fiorino olandese	180,43	180,43	180,43	180,43	180,15	180,40	180,42	180,43	180,43	180,42
Franco belga	13,2485	13,2485	13,24	13,2485	13,22	13,24	13,2475	13,2485	13,24	13,24
Franco francese	116,22	116,22	116,1950	116,22	116,15	116,22	116,205	116,22	116,22	116,20
Lira sterlina	1423,25	1423,25	1423,50	1423,25	1423 —	1423,30	1422,85	1423,25	1423,25	1423,25
Marco germanico	182,33	182,33	182,40	182,33	182,20	182,30	182,32	182,33	182,23	182,30
Scellino austriaco	25,24	25,24	25,23	25,24	25,20	25,25	25,2325	25,24	25,24	25,24
Escudo portoghese	21,705	21,705	21,72	21,705	21,69	21,70	21,6975	21,705	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,1580	9,158	9,16	9,1580	9,14	9,15	9,157	9,1580	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9340	1,934	1,9325	1,9340	1,93	1,93	1,931	1,9340	1,93	1,93

Media dei titoli del 7 settembre 1972

Rendita 5 % 1935	98,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	92,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	94 —
» 5 % (Città di Trieste)	92,775
» 5 % (Beni esteri)	92,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,95
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1972

Dollaro USA	581,125
Dollaro canadese	590,80
Franco svizzero	153,752
Corona danese	84,255
Corona norvegese	88,88
Corona svedese	122,935
Fiorino olandese	180,425
Franco belga	13,248
Franco francese	116,212
Lira sterlina	1423,05
Marco germanico	182,325
Scellino austriaco	25,236
Escudo portoghese	21,701
Peseta spagnola	9,157
Yen giapponese	1,932

MINISTERO DELLA SANITÀ

Applicazione di uno stampato accessorio sui recipienti dell'acqua minerale « Generosa » in comune di S. Miniato

Con decreto n. 1310 del 1° settembre 1972 la signora Anna Martelli vedova Brogi, domiciliata in S. Miniato, via Fonti, 2, provincia di Pisa, è autorizzata a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale « Generosa », di cui al decreto A.C.I.S. n. 585 del 4 febbraio 1953 e al decreto ministeriale n. 969 del 5 luglio 1968, in aggiunta all'etichette relative ai citati decreti, con gli stampati accessori: per l'acqua minerale naturale, a fondo celeste, dai contorni ondulati di colore celeste più intenso con al centro raffigurante una scala, su cui, dall'alto in basso, in caratteri di colore bianco, è scritto « Sorgente in La Scala »; per l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico a fondo verde pallido dai contorni di colore verde più intenso con al centro raffigurante l'immagine di un Santo. Su entrambi i suddetti stampati accessori vengono riportate. in caratteri di colore nero: le diciture « Acqua Minerale Naturale » « Bicarbonato sodico-calcica » « Diuretica Digestiva »; le dichiarazioni redatte in data 28 maggio 1969 dal prof. Giannantonio Bocconi, direttore dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia, sulle indicazioni dell'acqua e, di seguito, la dicitura « Bottiglia e tappo sterilizzati ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto A.C.I.S. n. 585 del 4 febbraio 1953 e nel decreto ministeriale n. 969 del 5 luglio 1968.

(10589)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1972, registro n. 8 Sanità, foglio n. 324, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla dott.ssa Maria Oddo avverso il provvedimento con cui si comunicava, in ordine al ricorso avverso il giudizio complessivo di distinto per l'anno 1967, che il comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità aveva deliberato non doversi procedere all'esame del merito per irricevibilità del ricorso.

(10590)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Arruolamento di milleduecento allievi nel Corpo degli agenti di custodia

Art. 1.
Posti

E' indetto, per l'anno 1973, un arruolamento per milleduecento allievi del Corpo degli agenti di custodia.

Detto arruolamento è ripartito in tre gruppi di quattrocento posti ciascuno.

L'arruolamento del primo gruppo sarà espletato entro il 30 aprile 1973, del secondo entro il 31 agosto dello stesso anno ed il terzo entro il 31 dicembre successivo.

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il limite massimo di età è elevato ad anni 33;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

5) avere statura non inferiore a metri 1,65, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

6) avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, se minore degli anni 21;

7) Non aver subito condanne per delitti dolosi, nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

8) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e di non avere riportato qualifiche non inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

9) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data della sottoscrizione dell'atto di arruolamento.

Art. 3.
Domanda

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 500, deve essere inviata, nei termini di cui al successivo art. 4, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, via Arenula n. 70 00100 Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema alligato e l'aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

g) il proprio indirizzo;

h) i servizi eventualmente prestati presso altri corpi militari.

Art. 4.
Termine per la presentazione della domanda

I termini per la presentazione della domanda sono stabiliti:

I) al 31 gennaio 1973 per il primo gruppo.

II) al 30 aprile 1973 per il secondo gruppo.

III) al 30 settembre 1973 per il terzo gruppo.

Art. 5.
Documenti

Alla domanda devono essere alligati, redatti in bollo, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la mancanza di qualsiasi difetto fisico o psichico, nonchè i seguenti dati:

a) statura; *b*) peso; *c*) perimetro toracico; *d*) acutezza visiva senza lenti; *e*) sensibilità uditiva a voce afona.

Art. 6.
Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti, a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge n. 173 del 18 febbraio 1963, ai seguenti accertamenti:

1) visite specialistiche e visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio di custodia, nonchè l'assenza delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

2) somministrazione di appositi reattivi psicologici per determinare le attitudini al servizio penitenziario;

3) prove culturali a livello della 5ª elementare.

Art. 7.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, via Raffaele Majetti n. 165 e gli aspiranti saranno convocati, settimanalmente, a gruppi di cento, a mezzo di invito tramite il Comando stazione carabinieri competente per territorio di residenza.

Art. 8.
Spese

L'amministrazione fornisce gratuitamente il vitto e l'alloggio, mentre le spese di viaggio sono a carico degli interessati.

Art. 9.
Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno presso le scuole di Portici e di Cairo Montenotte un corso di mesi sei di addestramento tecnico-professionale.

Art. 10.
Destinazione e stipendio

Al termine del corso gli allievi che supereranno gli esami finali saranno nominati agenti di custodia e destinati a prestare servizio presso gli istituti penitenziari della Repubblica; sarà loro corrisposto lo stipendio mensile netto di L. 114.538, oltre le indennità previste, secondo i casi, per legge.

Art. 11.
Carriera

Gli agenti di custodia possono partecipare, dopo cinque anni di servizio, al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere.

Tale termine è ridotto ad anni tre ed anni due per coloro che sono in possesso rispettivamente della licenza di scuola media inferiore e di quella di scuola media superiore.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei corpi di polizia.

Roma, addì 1° settembre 1972

p. *Il Ministro*: Ferioli

(Schema di domanda)

Al Ministero di grazia e giustizia
Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena — Roma

Il sottoscritto . . . nato il . . . in . . . . residente in . . . provincia di . . . via . . . . . n. . . ., chiede di essere arruolato nel Corpo degli agenti di custodia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere di buona condotta;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver precedenti penali pendenti (indicare, nel caso contrario, le une e gli altri);

4) di essere di stato civile celibe o vedovo senza prole;

5) di avere il godimento dei diritti civili e politici;

6) di avere l'assenso del proprio genitore, se minore degli anni 21;

7) di essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe) (indicare anche l'eventuale titolo superiore posseduto);

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di non godere di alcuna pensione;

10) di essere iscritto nelle liste di leva del Comune di (indicare liste di terra o di mare);

11) di appartenere al distretto militare di per gli appartenenti alla leva di terra; oppure alla capitaneria di porto di per quelli della leva di mare;

12) di avere prestato servizio militare (indicare Arma, Corpo e Grado), con la classe

13) di non aver prestato servizio militare (indicare motivo);

14) di esercitare il mestiere di

A richiesta di codesto Ministero, il sottoscritto si impegna a produrre tutti i documenti idonei a confermare le dichiarazioni sopraelencate, nel termine che sarà fissato.

Data

Firma leggibile

(10583)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della commissione esaminatrice di esami di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia per primari di medicina generale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami con il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 novembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, modificato con decreto ministeriale 30 agosto 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 130 del 27 marzo 1969, in data 23 giugno 1972, relativo all'estrazione a sorte, dagli elenchi di cui sopra, dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Visto la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primari di medicina generale è costituita come segue:

Presidente:

Matera dott. Alfonso, ispettore generale medico.

Componenti:

Serafini prof. Umberto, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, Università di Firenze;

Lucentini prof. Luciano, primario ospedali riuniti di Foggia;

Maroncelli prof. Pietro, primario ospedale « S. Camillo », Roma;

Serra prof. Francesco, primario ospedale civile di Tivoli (Roma).

Segretario:

D'Ari dott. Raffaele, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame di idoneità a primario di medicina generale si svolgerà a Roma il giorno 20 luglio 1972 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione. Per lo svolgimento di tale missione è autorizzato l'uso di mezzi noleggiati ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

La spesa presuntiva di L. 250.000 (duecentocinquantamila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1972
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 307.

(10563)

Costituzione della commissione esaminatrice di esami di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia per primario di pediatria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami con il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 novembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, modificato con decreto ministeriale 30 agosto 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 130 del 27 marzo 1969, in data 23 giugno 1972, relativo all'estrazione a sorte, dagli elenchi di cui sopra, dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Visto la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria è costituita come segue:

Presidente:

D'Abbiero dott. Alfonso, ispettore generale medico.

Componenti:

Gentili prof. Augusto, Clinica pediatrica, Università di Pisa;

De Matteis prof. Fabrizio, primario dell'ospedale S. Salvatore di L'Aquila;

Gelli prof. Giampaolo, primario dell'ospedale civile S. Andrea, La Spezia;

Carcaterra prof. Arturo, primario dell'ospedale generale Umberto I, Frosinone;

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame di idoneità a primario di pediatria si svolgerà a Roma il giorno 19 luglio 1972 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione. Per lo svolgimento di tale missione è autorizzato l'uso di mezzi noleggiati ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

La spesa presuntiva di L. 250.000 (duecentocinquantamila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1972
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 309

(10562)

Costituzione della commissione esaminatrice di esami di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia per primari di chirurgia generale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami con il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 novembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, modificato con decreto ministeriale 30 agosto 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 130 del 27 marzo 1969, in data 23 giugno 1972, relativo all'estrazione a sorte, dagli elenchi di cui sopra, dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Visto la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primari di chirurgia generale è costituita come segue:

Presidente:

Matera prof. Alfonso, ispettore generale medico.

Componenti:

Selli prof. Mario, direttore della clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Pisa;

Giannoni prof. Giovanni, primario dell'ospedale civile Vittorio Emanuele III di San Remo;

Trapani prof. Agostino, primario degli ospedali Riuniti di Napoli;

De Vecchis prof. Giuseppe, primario dell'ospedale civile di Atina (Frosinone).

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame di idoneità a primario di chirurgia generale si svolgerà a Roma il giorno 28 luglio 1972 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione. Per lo svolgimento di tale missione è autorizzato l'uso di mezzi noleggiati ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

La spesa presuntiva di L. 250.000 (duecentocinquantamila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1972
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 308

(10564)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione giudicatrice per l'ammissione al XXX corso allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la nota 14 giugno 1972, n. 41941 di prot. con la quale la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste dispone l'inizio di un nuovo corso allievi sottufficiali e fissa le norme per l'ammissione al corso stesso;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto l'art. 77 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione incaricata di accertare l'idoneità degli aspiranti all'ammissione al XXX corso allievi sottufficiali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione incaricata di accertare l'idoneità degli aspiranti allievi sottufficiali è costituita come segue:

Presidente:

Benvenuti dott. Valerio, ispettore generale.

Membri:

Cantelmo prof. Cesare, ispettore generale;
Ferrara dott. Guido Norberto, ispettore generale;
Bertini dott. Carlangelo, ispettore capo;
Trotter dott. G. Battista, ispettore capo.

Segretario:

Calliari dott. Paride, ispettore capo.

Art. 2.

Ai componenti della predetta commissione sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031 che graveranno, per un importo presunto di L. 1.000.000 circa, sul capitolo n. 1721 dell'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1972

p. *Il Ministro*: VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1972
Registro n. 13 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 217

(10606)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Errata-corrige

Nel « Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti, categoria direttiva) laureato in ingegneria mineraria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 agosto 1972:

all'art. 6, primo comma, in luogo di: « e non meno di sei decimi in ciascuna di *essa* » leggasi: « e non meno di sei decimi in ciascuna di *esse* »;

all'art. 10, primo comma, in luogo di: « a pena di decadenza dei diritti *conseguiti* » leggasi: « a pena di decadenza dei diritti *conseguenti* »;

all'articolo 3, Giacimenti minerari, in luogo di: « Mezzi e metodi di *prespezione*, ricerca ed esplorazione », leggasi: « Mezzi e metodi di *prospezione*, ricerca ed esplorazione ».

(10586)

All'art. 10, primo comma, del « Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti-categoria direttiva) laureato in ingegneria meccanica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 agosto 1972, in luogo di:

« a pena di decadenza dei diritti *conseguiti* » leggasi: « a pena di decadenza dei diritti *conseguenti* ».

(10587)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 18/1595/4 e 18/5532/1 del 23 ottobre 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1968, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1971;

Vista la copia della delibera della giunta municipale di Campo nell'Elba con cui si dichiara il dott. Sergio Cella rinunciatario al posto di medico condotto per la frazione di S. Piero in Campo;

Vista la preventiva rinuncia del 5 aprile 1972 alla eventuale nomina del dott. Gianfranco Panvini a medico condotto di San Piero in Campo;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ria Gianpietro è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Piero in Campo, del comune di Campo Elba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Livorno e del comune di Campo Elba.

Livorno, addì 3 luglio 1972

Il medico provinciale: LONGO

(10595)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Caltanissetta

Con decreto n. 6323/6243 del 12 agosto 1972, è stato indetto pubblico concorso per esami e per titoli per il conferimento delle sedi farmaceutiche rurali vacanti « ex Marletta » del villaggio « Terrapelata » del comune di Caltanissetta ed « ex Cacciatore » del comune di Montedoro.

Le istanze documentate dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta entro il termine perentorio del 15 novembre 1972.

Caltanissetta, addì 28 agosto 1972

Il medico provinciale: SCHILLACI

(10596)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nella provincia di Taranto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7028 del 31 dicembre 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti al 30 novembre 1970, nel comune di Taranto;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni formulate dalla regione Puglia, dalla prefettura di Taranto e dall'ordine dei veterinari della provincia di Taranto;

Visto il decreto del medico provinciale di Taranto n. 5999 del 12 gennaio 1972, con il quale ai sensi e con la procedura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale Puglia del 24 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e così costituita:

Presidente:

Zecchino dott. Giulio, direttore di divisione, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brindisi.

Componenti:

Rinaldi dott. Pio, vice prefetto, in servizio presso la prefettura di Taranto;

Bernardi dott. Antonio, veterinario provinciale superiore, dirigente l'ufficio del veterinario provinciale di Foggia;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Romboli prof. Bruno, docente di ruolo di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Scicolone dott. Emanuele, veterinario capo del comune di Taranto.

Segretario:

Piccoli dott.ssa Valeria, consigliere in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Taranto.

La commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Detto decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Taranto, addì 29 agosto 1972

Il Veterinario provinciale: PATERA

(10554)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1972, n. 5.

Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 2 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'insediamento del Consiglio regionale, ai componenti l'ufficio di Presidenza e la Giunta regionale e ai consiglieri che si recano fuori del territorio della Regione, rispettivamente, per l'espletamento del loro ufficio o per incarico del Consiglio, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovie, in aereo o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè per l'uso di un posto-letto in compartimento singolo.

Art. 2.

In aggiunta al rimborso delle spese di cui al precedente articolo è dovuto un supplemento pari al 20% dell'ammontare del medesimo.

Art. 3.

Per i viaggi compiuti con autovettura propria, nella impossibilità di usare un'autovettura di servizio, è corrisposto il rimborso di L. 40 per chilometro.

Art. 4.

Per ogni ventiquattro ore di trasferta, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, spetta inoltre una indennità di L. 15.000 per missioni nel territorio nazionale e di L. 20.000 per missioni all'estero.

L'indennità di trasferta è ridotta del 50% per le missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, ma superiore alle otto ore.

Si trascurano le minori frazioni di tempo.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte, per gli anni 1970 e 1971, con il contributo statale per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi e degli uffici regionali e per l'anno 1972 e successivi con una quota parte del gettito derivante dai tributi propri di cui alla legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1972.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 2 marzo 1972

CRESCENZI

(10359)

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1972, n. 6.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *marzo* 1972)

(10360)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1972, n. 7.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *maggio* 1972)

(10361)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1972, n. 8.

Servizio tesoreria della Regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

E' istituito il servizio di tesoreria della regione Abruzzo.

Art. 2.

Il Consiglio regionale affida, a trattativa privata, e alle migliori condizioni, il servizio di tesoreria ad istituto bancario, operante nel territorio della Regione, di notoria rispondenza e dotato di adeguate strutture tecniche-organizzative.

Art. 3.

Il servizio di tesoreria è regolato dal capitolato speciale approvato dal Consiglio.

I rapporti con l'istituto bancario incaricato dell'espletamento del servizio di tesoreria sono disciplinati da apposita convenzione.

Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione.

Art. 4.

La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria spetta alla giunta regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 maggio 1972

DE CECCO

(10362)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1972, n. **9**.

Affidamento dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, agli uffici statali e di delega agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

si intende apposto per decorso del termine di legge;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, da approvarsi non oltre il 15 aprile 1972, gli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione continuano a svolgere nell'ambito delle rispettive competenze, in base alla vigente legislazione, le funzioni amministrative.

Art. 2.

I patronati scolastici sono delegati allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica indicate nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Gli enti comunali di assistenza sono delegati allo svolgimento delle funzioni amministrative indicate alle lettere *d*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

La delega è esercitata nei limiti temporali di cui al precedente art. 1 e nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Art. 3.

Il Consiglio regionale provvede ad assegnare agli uffici ed atti di cui agli articoli precedenti i fondi occorrenti per il loro funzionamento, in base alle motivate richieste dei singoli titolari degli uffici e dei rappresentanti legali degli enti pubblici.

Art. 4.

Le funzioni esercitate dagli organi centrali dello Stato trasferiti alla Regione sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale fino all'emanazione delle successive norme che disciplineranno organicamente la materia.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con parte della quota di ripartizione del « fondo comune », di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 maggio 1972

DE CECCO

(10363)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1972, n. **10**.

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del disegno di legge regionale 30 marzo 1972 concernente l'affidamento dell'esercizio delle funzioni, trasferite alla Regione, agli uffici statali e di delega agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 22 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

si intende apposto per decorso del termine di legge;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del disegno di legge regionale approvato il 30 marzo 1972, concernente l'affidamento dell'esercizio delle funzioni, trasferite alla Regione, agli uffici statali e di delega agli enti locali, è prorogato al 31 maggio 1972.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 maggio 1972

DE CECCO

(10364)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.